

D.D.S.- "EMILIO SALGARI"-PALERMO
Prot. 0000178 del 10/01/2022
IV (Uscita)



Circolo Didattico Statale

Emilio Salgari

Scuola dell'Infanzia e Primaria
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo
Codice fiscale 80016020820

Telefoni sede centrale 091441493-0916477710

Plesso Alongi-Via N. Alongi, 8 telefono 0916474952 (primaria) 0916476869 (infanzia)

Plesso Scuola Infanzia La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

pae03100g@istruzione.it pae03100g@pec.istruzione.it


Direzione: email maria.pizzolanti@istruzione.it www.scuolasalgari.edu.it

**Ai Genitori, al Personale scolastico in servizio
Al DSGA per i provvedimenti di competenza
tramite ALBO PRETORIO**

Oggetto: Rientro attività didattica in presenza dopo le festività natalizie- anno scolastico 2021-2022 -INFORMATIVA E DISPOSIZIONI

Com'è noto l'Assessorato Istruzione della Regione Sicilia, con nota 55, del 8 gennaio 2022, ha fissato il rientro in presenza degli alunni, alla data del 13 gennaio 2022, a causa dell'elevato numero dei contagi. Appare necessario, prima del rientro, informare delle principali novità per la gestione dei CASI COVID, previste dal D.L. 1 del 7 gennaio 2022, recepite nella nota interministeriale N.11 del 8 gennaio 2022 (MI e Ministero della salute)

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 n. 1
NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN AMBITO SCOLASTICO





* **Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1**, l'autosorveglianza prevede l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti.

** Coloro che **diano dimostrazione** di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C).

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.

SEGNALAZIONE CASI POSITIVI E/O CONTATTO STRETTO

In caso di positività dell'alunno\operatore o familiare contatto stretto dell'alunno\operatore , occorre tempestivamente informare il proprio medico e la scuola, inoltrando email all'indirizzo pae03100g@istruzione.it con allegato esito tampone, indicando la data dell'eventuale comparsa dei sintomi, e successivamente , inoltrare dispositivo di quarantena ed eventuale richiesta DAD, al fine di attivare le procedure previste.

RIAMMISSIONE A SCUOLA A SEGUITO PERCORSO COVID

La riammissione A SCUOLA degli alunni e del personale, è subordinata all'attestazione di riammissione sicura in comunità da parte del PLS/MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l'attestazione della negatività del tampone. (Nota Ass.salute 33108 del 24 settembre 2020- D.A 1019 del 11 novembre 2020)

NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' DA SARS CoV-2 in ambito scolastico- INDICAZIONI OPERATIVE come da nota interministeriale N 11 del 8 gennaio 2022 -

SCUOLA INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) **Soggetti non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, **al termine** del quale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la **quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici** che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario **nei 120 giorni precedenti**, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (**T0**) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (**T5**).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria **dell'Auto-sorveglianza**. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di **effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5**.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

1. attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
2. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla **Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) **Soggetti non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena prevista nella durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, **al termine** del quale periodo risulti eseguito **un test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la **quarantena ha durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo;

3) **Soggetti asintomatici** che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario **nei 120 giorni precedenti**, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA-TEST GRATUITI PER GLI ALUNNI (come previsto dalla nota allegata della struttura commissariale)

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

I soggetti in indirizzo sono tenuti ad attenersi alle disposizioni previste.

ALLEGATI:

- 1- D.L 1 del 7 gennaio 2022
- 2- Nota interministeriale n.11 del 8 gennaio 2022
- 3- Nota struttura commissariale test gratuiti alunni
4. Nota Assessorato Salute n. 33108 del 24 settembre 2020
- 5.D.A 1019 del 11 Novembre 2020

Il Dirigente Scolastico

Maria Pizzolanti

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993